

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 67° - Numero 39

# GAZZETTA UFFICIALE

  

## DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 23 agosto 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

### ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 8 agosto 2013.

**Revoca del decreto 14 giugno 2013, concernente calendario venatorio 2013/2014** . . . . . pag. 2

DECRETO 8 agosto 2013.

**Calendario venatorio 2013/2014** . . . . . pag. 2

DECRETO 8 agosto 2013.

**Regolamentazione dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 - stagione venatoria 2013/2014** . . . . . pag. 15



## DECRETI ASSESSORIALI

### ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 8 agosto 2013.

**Revoca del decreto 14 giugno 2013, concernente calendario venatorio 2013/2014.**

#### L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P. n. 227 del 25 luglio 2013, con il quale è stato approvato il Piano faunistico-venatorio della Regione siciliana 2013/2018;

Visto il D.A. n. 2892 del 14 giugno 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 21 giugno 2013 con il quale è stato emanato il calendario venatorio 2013/2014;

Considerato che il predetto calendario venatorio 2013/2014 è stato pubblicato nelle more dell'approvazione e pubblicazione del Piano faunistico venatorio;

Vista la sentenza del T.A.R. Palermo n. 1474 del 9 luglio 2013 che ha annullato il calendario venatorio 2012/2013 adottato con i decreti assessoriali n. 2693 del 8 agosto 2012 e 2721 del 10 agosto 2012, in quanto adottato in assenza di Piano regionale faunistico-venatorio;

Ritenuto di doversi adeguare al disposto della sentenza di cui al punto precedente, anche in ragione del fatto che la Regione siciliana si è dotata di nuovo Piano regionale faunistico-venatorio per il periodo 2013/2018;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla revoca del D.A. n. 2892 del 14 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 21 giugno 2013, con il quale è stato emanato il calendario venatorio 2013/2014;

Decreta:

Art. 1

Il D.A. n. 2892 del 14 giugno 2013, con il quale è stato emanato il calendario venatorio 2013/2014, è revocato.

Art. 2

L'attività venatoria per la stagione 2013/2014 sarà regolamentata con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel suo sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 8 agosto 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.33.1986)020

DECRETO 8 agosto 2013.

#### Calendario venatorio 2013/2014.

#### L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 22, comma 5, lettera a), della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 che nella formulazione originaria recitava "il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresì accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica;

Vista la sentenza n. 4 del 2000 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la lettera a) del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997;

Vista la legge regionale n. 7 del 8 maggio 2001 articolo 11 comma 2 lettera d) che così recita:

"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a due ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio";

Visto, in particolare, l'articolo 19 comma 1 della legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997 che recita:

— "L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno

successivo” ed alla lettera b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: colombaccio columba palumbus”. Visto anche il comma 1 bis che recita “I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra l’1 settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Ritenuto, pertanto, di non potere consentire l’attività venatoria oltre il 31 gennaio;

Visto l’art. 20, comma 7, lettera d), della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 che così recita “al comma 5 lettera a) dell’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, 33, come modificato dall’articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola “due” è sostituita con la parola 2 quattro”;

Visto il D.P.C.M. 7 maggio 2003 con il quale è stata inserita, limitatamente alla popolazione di Sicilia, la lepre italica (*lepus corsicanus*) nell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992;

Visto il rinvio all’art. 18, legge n. 157/1992 previsto dall’art. 2, comma 5, legge regionale n. 33/1997 e dall’art. 10 della legge regionale n. 7/2001;

Sentito ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge regionale n. 33/1997 il Comitato regionale faunistico-venatorio che nella seduta del 23 aprile 2013 ha espresso il proprio parere;

Vista la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, redatta dalla Commissione europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

Visto il parere reso dall’ISPRA con nota prot. n. 21354 del 23 maggio 2013;

Preso atto che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari ed in esecuzione delle indicazioni dei Piani regionali faunistico-venatori sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc.), individuate nell’allegato B al presente decreto;

Preso atto che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano regionale dei parchi e delle Riserve naturali;

Preso atto che in Sicilia, sono state istituite, nei limiti territoriali dettati dall’art. 14, comma 6, legge regionale n. 33/1997, Aziende faunistico-venatorie e Aziende agroveneratorie, oltre che allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui all’allegato B al presente decreto;

Considerato che in Sicilia con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell’Assessorato regionale per il territorio e l’ambiente (ARTA) sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”;

Considerando che l’art. 2 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1959 resa esecutiva in Italia con legge n. 812 del 24 novembre 1978 protegge tutti gli uccelli durante il periodo di riproduzione, e gli uccelli migratori anche durante il percorso di ritorno nei luoghi di nidificazione;

Considerato che la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981 n. 503, la direttiva n. 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva n. 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all’inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

Considerato che l’art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte costituzionale, attuazione tramite l’art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono previste le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 536/2001; sentenza n. 227/2003; sentenza n. 233/2010);

Considerato che, secondo l’ISPRA rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade (tra attività venatoria e migrazione prenuziale o termine del periodo riproduttivo) nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento Key Concepts of article 7(4) of Directive n. 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”; che anche questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;

Sentite, ai sensi dell’art. 8, comma 3, legge regionale n. 33/1997 le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio 2013/2014 fornite dalle Unità operative periferiche del Servizio 7°, Ripartizioni faunistico-venatorie, a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

Viste le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, ai sensi dell’art. 8, lettera p) della sopra citata legge regionale n. 33/1997 circa i territori comunali nei quali consentire l’uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;

Visto il D.A. n. 138/Gab dell’8 agosto 2013 con il quale è stato revocato il D.A. n. 2892 del 14 giugno 2013 di emanazione del calendario venatorio per la regolamentazione dell’attività venatoria per la stagione 2013/2014 in assenza di PRFV;

Visto il comma 2 dell’art. 18 della legge n. 157/92;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge n. 157/1992 dall’ISPRA riguardante la proposta di pre-apertura della caccia il primo di settembre c.a. alla

Tortora, al Colombaccio, al Coniglio selvatico senza limitazione di giornate cacciabili;

Tenuto conto che l'Istituto in parola ha espresso parere favorevole per l'anticipazione, limitatamente a tre giornate, della caccia alla Tortora; parere non favorevole per l'anticipazione della caccia al Colombaccio;

Vista la "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

Ritenuto che i motivi delle scelte effettuate dall'Amministrazione in tema di preapertura della caccia sono ascrivibili a quella sfera di discrezionalità tecnica propria di ogni pubblica amministrazione;

Ritenuto, tuttavia, di esporre dettagliatamente le ragioni per le quali alcune parti di detto parere non sono condivisibili facendo riferimento alle motivazioni tecnico-biologiche di seguito indicate:

a) con riferimento alla caccia al coniglio selvatico, considerato che questa specie, adottando una strategia di tipo "opportunistico" molto legata alla disponibilità trofica, correlata con le differenti fasi di sviluppo della vegetazione (Gibb et al., 1985), è una specie potenzialmente in grado di riprodursi tutto l'anno (Gibb e Williams, 1994), che i periodi di riproduzione variano in maniera notevole in funzione della latitudine, che in Sicilia, dove la specie raggiunge anche i 1.800 metri s.l.m., la stagione riproduttiva inizia già in autunno e si protrae fino all'inizio dell'estate (Fallico, 2000), che esistono differenze in relazione all'altitudine, con un ritardo fino ad un mese nelle zone più elevate dell'isola, che da recenti conteggi di coniglio selvatico in aree campione (Lo Valvo et al., 2005; Lo Valvo et al., 2008) i valori di densità ottenuti risulterebbero nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) sia su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001), che la specie non risulta minacciata sia a livello globale (IUCN, 2011) sia a livello locale, che un'anticipazione del prelievo, con una conseguente chiusura anticipata, viene considerata una misura di tutela per questo lagomorfo, evitando la sovrapposizione con il periodo di maggiore frequenza delle riproduzioni, si ritiene di poter modificare il periodo di prelievo attuando un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio a carico del coniglio selvatico; pertanto si conferma il prelievo venatorio nel periodo della preapertura;

b) con riferimento alla data anticipata di chiusura della caccia alla Tortora si ritiene, in via precauzionale, che ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge regionale n. 33/1997 si possa recepire il parere dell'ISPRA e, pertanto, l'Amministrazione si conforma in tal senso;

c) con riferimento al parere dell'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia al Colombaccio al primo di ottobre si osserva: che il colombaccio è una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), colonizzando anche alcune isole minori, (è di comune evidenza che la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura anche giardini ed i viali alberati dei centri urbani ivi incluso le grandi città), che a livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011), che a livello europeo attualmente la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC) (BirdLife, 2004), che

nel documento della Rete rurale nazionale & LIPU (2012) - Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2011, la specie è data in incremento forte, che l'ISPRA ha definito la specie in buon stato di conservazione, che questa specie è caratterizzata, in generale in Europa, da un periodo riproduttivo particolarmente esteso, con una coda di dipendenza dei giovani che si può protrarre sino alla fine di ottobre, che in Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto, con giovani ancora dipendenti dai genitori nella prima settimana di settembre, che alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti, che la migrazione post-riproduttiva inizia a settembre e termina nel mese di novembre, con un picco collocabile nel mese di ottobre, con individui provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale, che a latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo, che un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio per questa specie, inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale e tutelerebbe la popolazione migratrice e/o svernante di provenienza extraregionale.

Per quanto detto, il parere dell'ISPRA di posticipazione dell'apertura della caccia a questa specie il primo di ottobre non è condivisibile. Si conferma, quindi, la preapertura della caccia alla specie limitatamente a tre giornate di caccia a libera scelta del cacciatore a partire dal 7 settembre;

d) con riferimento alla data di apertura della caccia alla Quaglia si rileva che la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza (20 settembre) indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva uccelli selvatici"; che in Sicilia, a causa della particolare posizione geografica detto periodo è considerato finito alla metà di luglio (Lo Valvo et al., 1993); che nel documento della Rete rurale nazionale & LIPU (2012) - Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2011, la specie è data in incremento moderato; che in base a quanto sopra esposto alla data del 16 settembre sono presenti in Sicilia soggetti che hanno terminato il periodo riproduttivo e soggetti migratori provenienti da aree di nidificazione più settentrionali. Pertanto, il parere espresso dall'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia alla quaglia il primo di ottobre non è condivisibile, e per l'effetto tale data resta fissata il 15 settembre 2013;

e) con riferimento al parere sfavorevole sull'apertura della caccia a: beccaccia, alzavola, canapiglia, fischione, germano reale, mestolone, codone, moriglione, pavoncella, beccaccino, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, allodola, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, si ritiene, in via precauzionale, che ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge regionale n. 33/1997 si possa recepire il parere dell'ISPRA e, pertanto, l'Amministrazione si conforma;

f) con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di chiusura della caccia al tordo bottaccio al tordo sassello ed alla cesena si ritiene di doversi adeguare al parere dell'ISPRA;

g) con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di chiusura della caccia, ad alzavola, canapiglia, fischione, germano reale, mestolone, codone, moriglione,

pavoncella, beccaccino, folaga, gallinella d'acqua, porciglione si ritiene di doversi adeguare al parere;

h) con riferimento al parere dell'ISPRA di escludere dal prelievo il combattente, si ritiene di uniformarsi al parere dell'Istituto e, per l'effetto, la specie è espunta, per la prossima stagione venatoria, dall'elenco delle specie oggetto di prelievo;

i) con riferimento alla necessità di tutelare maggiormente l'anatra marmorizzata si condivide il parere dell'ISPRA di posticipare ulteriormente al primo di novembre l'apertura della caccia agli anatidi negli AA.TT.CC. TP2, SR2, RG2; si condivide il parere di precludere l'attività venatoria nei Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi; si condivide il parere di precludere dall'elenco delle specie cacciabili l'alzavola negli AA.TT.CC. TP2, SR2 e RG2 mentre, per quanto riguarda i Pantani della Sicilia sud-orientale, si rileva che sugli stessi grava il divieto assoluto di caccia derivante dall'istituzione di Riserva naturale; non si condivide il parere di precludere l'attività venatoria nel Lago Trinità presso Castelvetro perché i recenti dati di presenza dell'anatra marmorizzata mostrano che la specie risulta assente dall'isola durante il periodo di svernamento; che le caratteristiche ambientali del lago Trinità risultano scarsamente vocate alla permanenza della specie stessa la quale predilige, come riportato nel Piano d'azione per l'anatra marmorizzata (Andreotti A., 2007), "pantani ed acquitrini caratterizzati da ampie distese di acqua laminari"; che lo stesso piano d'azione per la tutela della specie non indica la sospensione dell'attività venatoria tra le misure di tutela di quest'area umida; che l'attività venatoria costituisce un disturbo temporaneo che non altera nel tempo il sito, visto anche il divieto dell'uso di pallini di piombo nelle aree umide, e alleggerisce il disturbo negli invasi artificiali circostanti più idonei alla permanenza della specie;

l) con riferimento al parere sfavorevole sulla data di chiusura della caccia alla quaglia (*Coturnix coturnix*) l'Amministrazione si conforma al parere;

m) con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di consentire il prelievo venatorio della lepore italiana negli A.T.C. PA1, PA2 ed in alcuni comuni degli A.T.C. ME 1, SR 1 e SR 2 non essendo al momento in possesso di dati scientifici aggiornati tali da motivare il discostamento dal parere, l'Amministrazione si conforma;

n) con riferimento al parere di anticipazione della chiusura della caccia alla beccaccia dal 31 gennaio 2014 al 31 dicembre 2013 si osserva: che nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Ministero ambiente - Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che "I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile"; che nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio; che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates-Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un

aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile; che il prelievo di beccacce avverrà secondo quanto stabilito dal Piano di Gestione Internazionale della beccaccia di cui all'allegato A per ciò che riguarda il protocollo emergenza freddo.

Inoltre si osserva che nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carniere realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Sicilia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniere prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. In questo contesto è adottabile un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.

Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio).

Si evidenzia ancora che:

1) non sono mai state effettuate analisi scientifiche sull'apparato sessuale (dosaggio ormonale sulle gonadi) delle beccacce nel periodo di svernamento sul territorio italiano. Tali studi sono altresì stati effettuati in Francia su tipiche aree di svernamento che presentano caratteristiche climatiche analoghe a quelle italiane. I dati francesi dimostrano che l'apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio. Questo studio ha permesso il prolungamento della data di chiusura della caccia alla beccaccia in Francia al 21 febbraio, chiaramente con tetti di prelievo ridotti e misure di protezione in caso di ondate di gelo;

2) gli studi svolti in Italia dall'ex INFS presso la tenuta presidenziale di Castelporziano (A. Aradis, et altri, 2004) riportano piccoli movimenti erratici di beccacce causati dalla necessità di procurarsi cibo in aree contigue più favorevoli (fattore trofico). Queste analisi non appaiono assolutamente indicative per stabilire un'attivazione ghiandolare finalizzata a un movimento che coinvolgerebbe i maschi adulti spingendoli ad una migrazione precoce, addirittura partire dalla prima decade di gennaio, rendendosi così necessaria la chiusura della caccia al 31 dicembre per proteggere la migrazione pre nuziale degli stessi (Linee Guida Beccaccia - ISPRA 2010);

3) le catture e l'inanellamento delle Beccacce svolto da novembre 2010 ad aprile 2011 presso la Tenuta di San Rossore, effettuato dagli inanellatori autorizzati ISPRA, all'interno del Centro studi Beccaccia di San Rossore-Pisa, registrano il picco di presenze di beccacce (grazie all'arrivo da sud di quelle in migrazione pre nuziale) al 19 di marzo. I contatti e le catture di gennaio sono sul contingente presente e invariato come numero (CSB San Rossore, 2011);

6) i dati comunicati dal 7° Workshop Woodcock dell'UICN, svoltosi a San Pietroburgo, sul monitoraggio della nidificazione nelle classiche aree di riproduzione russe (riguardanti la migrazione italiana) ci dicono di migrazione pre nuziale ritardata (Y. Ferrand, ONCFS France). Risulta ormai un trend consolidato, così come è sempre più ritardata la migrazione post nuziale (autunno) a causa

dell'innalzamento delle temperature minime. In sintesi gli inverni iniziano più tardi e tendono a prolungarsi;

7) facendo riferimento alle direttive europee che stabiliscono il divieto di caccia agli uccelli migratori nel periodo di riproduzione, si afferma che il termine del 31 gennaio, così come consolidato nella legge n. 157, è un termine corretto per la chiusura della caccia alla beccaccia. Le beccacce svernanti in Italia, del tutto simili a quelle del resto d'Europa (Y. Ferrand e F. Gossmann: La Bécasse de bois. Histoire naturelle: 2010), non presentano fenomeni di riattivazione sessuale nel mese di gennaio e di conseguenza comportamenti ad esso collegati (anticipo di migrazione) tali da far configurare la necessità di chiudere anticipatamente la caccia alla Beccaccia.

Come suggerito dal Piano di gestione europeo (azione prioritaria) va prevista l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducono le beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili.

Per quanto sopra si conferma la chiusura del prelievo venatorio della beccaccia al 30 gennaio 2014;

Visto che il Piano di abbattimento di cui all'art. 8 dell'allegato "A" al presente calendario venatorio proposto dall'Amministrazione all'ISPRA in ragione di specie è stato riformulato dall'Amministrazione stessa conformandolo ai limiti indicati da detto Istituto a seguito delle proprie valutazioni;

Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del calendario venatorio le Aziende faunistico-venatorie e le Aziende agro-venatorie;

Considerato che a prescindere dai pochi parziali discostamenti dal parere dell'ISPRA nessun danno può derivare alle popolazioni di fauna selvatica stante che l'Amministrazione, ad ogni buon conto, ha conformato la propria proposta di piano di abbattimento di cui all'allegato "A" al presente decreto alle indicazioni dell'ISPRA;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'esercizio della caccia per l'annata venatoria 2013/2014 è regolamentato secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A" facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione privata della caccia e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata (AA.TT.CC.), sono indicate nell'allegato "B", facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018.

Art. 5

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita, con le limitazioni e prescrizioni dettate dal PRFV 2013/2018, la stessa sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 8 agosto 2013.

CARTABELLOTTA

**Allegato A**

CALENDARIO VENATORIO 2013/2014

Art. 1

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni A.T.C.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
- 2) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- 3) attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge n. 157/92;
- 4) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 legge regionale 1 settembre 1997 n. 33);
- 5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 legge regionale n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza;
- 6) attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
- 7) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 8) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della legge regionale n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 9) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione siciliana per il tramite del comune di residenza.

I versamenti relativi ai punti b) e c) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti d), e) ed f) possono essere effettuati in unico bollettino.

Il cacciatore non residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (A.T.C.) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di un ambito territoriale di caccia (A.T.C.), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per A.T.C., deve compilare una pagina del tesserino per ogni A.T.C. prima di iniziare l'attività venatoria. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento.

I capi di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13,00 del giorno di caccia scelto; nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13,00, i capi di selvaggina ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovranno essere registrati alla fine della battuta di caccia.

#### Art. 3

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

#### Art. 4

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

##### Preapertura (1 settembre 2013 - 14 settembre 2013)

a) dall'1 settembre al 14 settembre 2013 incluso:

— mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) nei giorni 1-7-8 settembre 2013, esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo:

— uccelli: tortora (*Streptopelia turtur*);

c) dal 7 settembre 2013 al 14 settembre 2013 per tre giorni a libera scelta del cacciatore, esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo:

— uccelli: colombaccio (*Columba palumbus*).

In accoglimento delle preoccupazioni dell'ISPRA in merito alla mobilità dei cacciatori la caccia in regime di preapertura può essere esercitata esclusivamente dai cacciatori residenti in Sicilia.

I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, possono esercitare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie.

##### Apertura generale

d) dal 15 settembre 2013 al 15 dicembre 2013 incluso:

— mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*).

Nell'arcipelago delle Pelagie (Lampedusa e Linosa) il prelievo venatorio del coniglio selvatico è consentito dal 2 al 14 ottobre 2013;

e) dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014

— mammiferi: volpe (*Vulpes vulpes*);

f) dal 3 novembre 2013 al 30 gennaio 2014 incluso:

— mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*);

g) dal 15 settembre 2013 al 31 ottobre 2013 incluso, esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo:

— uccelli: tortora (*Streptopelia turtur*);

h) dal 15 settembre 2013 al 19 gennaio 2014

— uccelli: colombaccio (*Columba palumbus*);

i) dal 15 settembre al 31 ottobre 2013 incluso

— uccelli: quaglia (*Coturnix coturnix*);

l) dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:

— uccelli: merlo (*Turdus merula*), allodola (*Alauda arvensis*);

m) dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014 incluso:

— uccelli: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*);

n) dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 incluso:

— alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquaticus*);

o) negli AA.TT.CC. SR2, RG2, TP2 l'attività venatoria all'avifauna acquatica ha inizio il 2 novembre 2013;

p) dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio incluso:

— beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

— bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);

— verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6-7 giorni o più;

— verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate;

q) dal 15 settembre 2012 al 30 gennaio 2013 incluso:

— uccelli: gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

inoltre

— il colombaccio dall'1 al 19 gennaio 2014 può essere cacciato esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;

— in accoglimento del parere dell'ISPRA la gazza e la ghiandaia dal 15 al 30 settembre 2013 possono essere cacciate esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;

— al fine di non recare disturbo alle altre specie dall'1 al 30 gennaio 2014 la caccia alla gazza ed alla ghiandaia è consentita esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;

— in accoglimento del parere dell'ISPRA, dall'1 gennaio al 9 gennaio 2014 la caccia al tordo bottaccio, al tordo sassello ed alla cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— dall'1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 30 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La caccia in battuta è regolata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni faunistico-venatorie entro il 5 settembre 2013. Dall'1 al 30 gennaio 2014 la caccia alla volpe è consentita esclusivamente in battuta e solo con l'ausilio di cani da seguita. Durante tale periodo le battute sono autorizzate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca eccessivo disturbo ad altre specie ed in special modo alla coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) e lepore italiana (*Lepus corsicanus*).

Il prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*) dal 2 novembre al 30 dicembre 2013 è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzato preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La caccia in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, è consentita, per ogni singola squadra, esclusivamente un giorno la settimana nei giorni di lunedì o mercoledì o giovedì. Dal 2 al 30 gennaio 2014 la caccia al cinghiale è consentita esclusivamente in battuta e solo con l'ausilio di cani da seguita; in tale periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente un giorno la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La caccia al cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2013 da parte delle Ripartizioni faunistiche-venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;

2) per il solo A.T.C. ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a 10 squadre, a battuta, contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;

3) le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti;

4) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

5) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

6) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

7) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

8) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

— i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta;

— non è consentita la posta alla beccaccia e neanche, sotto qualsiasi forma, la caccia da appostamento al beccaccino;

— nelle aree percorse da incendi è vietata l'attività venatoria;

— per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata;

— l'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica;

— il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli A.T.C. scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti ed anche con i versamenti della tassa di concessione regionale e con la tassa di ammissione in A.T.C. di non residenza, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento deve essere consegnata all'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino.

Art. 5

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	Limite massimo giornaliero	Limite massimo stagionale
Quaglia . . . . .	5	25
Beccaccia . . . . .	3	20
Tortora. . . . .	5	20
Allodola, Alzavola, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Fischione, Germano reale, Moriglione, Beccaccino, Mestolone. . . . .	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia . . . . .	5	25
Coniglio selvatico . . . . .	3	

Nelle isole di: Pantelleria (TP4), di Linosa (AG3) e di Vulcano (A.T.C. ME 3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

Nell'isola di Ustica (PA3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 6 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

Art. 6

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

Art. 7

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:

1) negli Ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dall'1 settembre al 17 novembre 2013 incluso, ad eccezione del territorio dei comuni di Cattolica Eraclea e Menfi dove non è consentito; nell'A.T.C. AG3 dal 2 ottobre al 14 ottobre;

2) negli Ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del furetto è consentito dall'1 settembre al 31 ottobre 2013 incluso, in tutto il territorio;

3) negli Ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania è consentito dall'1 settembre al 30 novembre 2013 incluso; dall'1 al 15 dicembre 2013 l'uso del furetto è consentito esclusivamente negli anfratti lavici etnei;

4) negli Ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito soltanto nei comuni di Caccamo e Ciminna (PA2), dall'1 settembre al 29 novembre 2013 incluso;

5) negli Ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani, l'uso del furetto è consentito: dall'1 settembre al 4 novembre 2013 incluso, in tutti i comuni ad esclusione del comune di Vita dove è vietato; negli A.T.C. TP3 e TP4 dal 2 ottobre 2013;

6) negli Ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell'A.T.C. ME3-Isola di Vulcano, dal 2 ottobre al 30 novembre 2013; negli altri A.T.C. di Messina non è consentito.

L'uso del furetto è vietato in tutti gli Ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

È vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

Art. 8

Dall'1 al 30 gennaio 2014 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe, possono essere utilizzati cani da tana e da seguita. Per la caccia al cinghiale possono essere utilizzati cani da seguita.

Art. 9

Nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua ad essi, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal PRFV 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, l'attività venatoria è vietata.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:

— [ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede\\_e\\_mappe/Sicilia](ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia).

Art. 10

In aderenza al Piano regionale faunistico-venatorio ed in ottemperanza al disposto dell'articolo 1 punto 7°, del decreto n. 442/2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, nelle porzioni di territorio esterno alle ZPS delle I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione siciliana vengono applicati i "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" previsti dal D.M. del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014; nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia al cinghiale e solamente nei giorni di sabato e domenica per le altre specie per cui il calendario venatorio ne prevede il prelievo venatorio.

- IBA 152 Isole Eolie.
- IBA 153 Monti Peloritani.
- IBA 154 Nebrodi.
- IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina.
- IBA 156 Monte Cofano.
- IBA 157 Isole Egadi.
- IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani.
- IBA 162 Zone Umide del Mazarese.
- IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto.
- IBA 164 Madonie.
- IBA 166 Biviere e Piana di Gela.
- IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero.
- IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie.
- IBA 215 Monti Sicani.

Le cartografie sono consultabili sul sito:

— <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>.

#### Art. 11

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, sia per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6 febbraio 2006) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle specie migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del dipartimento regionale dell'ambiente, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio, nonché per la caccia agli ungulati.

#### Art. 12

a) È vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento. Ciò, anche, al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

b) La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e a tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'art. 42 della legge n. 96/2010.

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente decreto. Inoltre, l'attività venatoria è vietata nelle aree e luoghi di seguito indicati:

1) valichi montani e per una distanza, in ogni senso, di mille metri dagli stessi riportati in tabella:

Valico	Elevazione m. s.l.m.	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.425	37° 52' 04" N - 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarinì (Peralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N - 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N - 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18" N - 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortorici - ME)	1.228	37° 58' 31" N - 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N - 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N - 15° 12' 14" E

2) area di "Arena Bianca" dell'isola di Linosa, come perimetrata nella cartografia allegata anche al D.D.G n. 742 dell'11 ottobre 2011 del dipartimento regionale dell'ambiente; (la cartografia redatta dalla RFV di Agrigento sarà trasmessa, dalla stessa, al comune di Lampedusa per la pubblicizzazione, prima dell'apertura della stagione venatoria);

3) nelle isole di Favignana e Levanzo sino al 31 ottobre 2013 l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta maggiore;

4) nell'isola di Pantelleria sino al 31 ottobre 2013 e nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 14 ottobre 2013, l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;

5) nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area "Gorgo salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida (la cartografia redatta dalla RFV di Palermo sarà trasmessa, dalla stessa, al comune di Ustica per la pubblicizzazione, prima dell'apertura della stagione venatoria);

6) nell'isola di Lampedusa l'attività venatoria è vietata per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di "Taccio vecchio" (la cartografia redatta dalla RFV di Agrigento sarà trasmessa, dalla stessa, al comune di Lampedusa per la pubblicizzazione, prima dell'apertura della stagione venatoria);

7) nel A.T.C. CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa, nonché nell'area interna alla Piana del Signore.

#### Art. 13

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

#### Art. 14

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle leggi:

1) legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni - legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni - in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;

2) legge n. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal fuoco;

3) D.M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di protezione speciale e Siti di importanza comunitaria).

### **Allegato B**

#### CALENDARIO VENATORIO 2013/2014

##### Provincia regionale di Agrigento

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

##### a) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani" (AG1);
- 2) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (AG1);
- 3) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (AG1);
- 4) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 5) "Torre Salsa" (AG1);
- 6) "Macalube di Aragona" (AG2);
- 7) "Monte Cammarata" (AG2);
- 8) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 9) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 10) "Isola di Linosa e Lampioni" (AG3).

##### b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del comune di Montallegro (AG1).

- c) Zone cinologiche di tipo "B":
- 1) ricadente nel territorio del comune di Agrigento (AG1), all'interno dell'azienda agro venatoria "Monte Mele";
  - 2) ricadente nel territorio del comune di Campobello di Licata (AG2), contrada Ficuzza;
  - 3) ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrade Abate, Fico, Amara e Giarrizzo;
  - 4) ricadente nel territorio del comune di Alessandria della Rocca (AG2), contrada Ciniè Carratello;
  - 5) ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrada Villanova;
  - 6) ricadente nel territorio del comune di Cammarata (AG2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Raineri";
  - 7) zona cinologica "B", ricadente nel territorio del comune di Canicattì (AG2), contrada Cazzola.

d) Zone del Demanio Forestale.

e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Schembri Santa", ricadente nel territorio del comune di Realmonte (AG1), contrade Vallon Forte e Gianpaolo;
- 2) "Morreale Andrea", ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrada Arena.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Montemele", ricadente nel territorio dei comuni di Agrigento e Realmonte (AG1);
- 2) A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del comune di Cammarata (AG2).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010;
- 2) area di "Arena Bianca", dell'isola di Linosa, come perimetrata nella cartografia allegata anche al D.D.G. n. 742 dell'11 ottobre 2011 del Dipartimento regionale dell'ambiente; (la cartografia sarà trasmessa al comune di Lampedusa per la pubblicizzazione, prima dell'apertura della stagione venatoria dalla RFV di Agrigento);
- 3) nell'isola di Lampedusa sino al 31 ottobre 2013 e nell'isola di Linosa sino al 14 ottobre l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della regina e dalle colonie riproduttive di Berta maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;
- 4) nell'isola di Lampedusa l'attività venatoria è vietata per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di "Taccio vecchio".

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

#### Provincia regionale di Caltanissetta

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Monte Conca" (CL1);
- 2) "Lago Sfondato" (CL1);
- 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);
- 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);
- 5) "Lago Soprano" (CL1);
- 6) "Sughereta di Niscemi" (CL2);
- 7) "Biviere di Gela" (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

1) Mandra di Mezzo. Ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1).

d) Zone cinologiche di tipo "A":

1) Avvento, Buccheri, Persico. Ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1).

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Mistretta Salvatore", ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1), contrada Mattarello;
- 2) "Morelli Pietro", ricadente nel territorio del comune di Gela (CL2), contrada Olivo.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Mandra di Piano", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1);
- 2) A.F.V. "Cardinale", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1);
- 3) A.F.V. Poggio Diana per la parte ricadente nel territorio del comune di Niscemi (CL1).

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "San Martino Cicuta", ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1);
- 2) A.A.V. "Cisterna Barboraso Manca", ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1);

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010;
- 2) aree interne alle dighe comunelli, Disuerei e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore (A.T.C. CL2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

#### Provincia regionale di Catania

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) "Parco dell'Etna" (CT1);
- 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);
- 3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) "Oasi del Simeto" (CT1);
- 2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);
- 3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi" (CT1);
- 4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);
- 5) "La Timpa" (CT1).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del comune di Paternò (CT1).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Poggio Racineci";
- 2) ricadente nel territorio del comune di Licodia Eubea (CT2), contrada Alia;

3) ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1), contrada Juncetto;

4) ricadente nel territorio del comune di Randazzo (CT1), contrada Torrazza;

5) ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT1), contrada Cafaro;

6) ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1), contrada Placa - Valle dell'Aquila;

7) ricadente nel territorio del comune di Castel di Iudica (CT1), contrada Vassallo;

8) ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT1), contrada Russa.

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97:

g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) "Castro Nunzio", ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;

2) "Motta Maria", ricadente nel territorio del comune di Mineo (CT1), contrada Monaci.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Acquavena Giardinelli Macchiafava", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);

2) A.F.V. "Malaterra", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);

3) A.F.V. "Poggio Diana", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);

4) A.F.V. "Insolio", ricadente nel territorio del comune di Granieri (CT2).

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. "El Condor", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);

2) A.A.V. "Lavinia", ricadente nel territorio del comune di Castel di Iudica (CT1);

3) A.A.V. "Poggio Racineci", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);

4) A.A.V. "Dain", ricadente nel territorio dei comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);

5) A.A.V. "Stella di Racineci", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);

6) A.A.V. "Russa", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2).

Per la stagione venatoria 2013/2014 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

1) Area comunale "Parco Monte Po", ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1);

2) Parco Naturalistico sub-urbano "Gurna", ricadente nel territorio del comune di Mascali (CT1);

3) Parco Naturalistico sub-urbano "Monte Serra", ricadente nel territorio del comune di Viagrande (CT1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

— per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

#### Provincia regionale di Enna

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

1) "Parco dei Nebrodi" territorio dei comuni di Cerami e Nicosia A.T.C. (EN1);

2) "Parco Minerario Floristella" territorio comunale di Enna A.T.C. (EN2).

b) Riserve naturali:

1) "Monte Altesina" territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia (EN1);

2) "Sambuchetti - Campanito" territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);

3) "Vallone di Piano della Corte" ricadente nel territorio del comune di Agira (EN1);

4) "Lago di Pergusa" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

5) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia (EN2);

6) "Rossomanno - Grottascura - Bellia" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del comune di Aidone (EN2).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

1) ricadente nel territorio del comune di Calascibetta (EN2), contrada Peraniera;

2) ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1), contrada Graffagna.

3) ricadente nel territorio del comune di Piazza Armerina - Feudo Ventura - A.T.C. EN 2;

4) ricadente nel territorio del comune di Troina A.T.C. EN 1 - "Barsamà" A.T.C. EN 1;

5) ricadente nel territorio del comune di Centuripe - Costantina Frachiscè A.T.C. EN1.

f) Zone del Demanio Forestale.

g) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Buscemi", ricadente nel territorio dei comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);

2) A.F.V. "Scarvi San Francesco", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1);

3) A.F.V. "S. Silvestro Intronata", ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);

4) A.F.V. "Sciarra Gurghi Giumenta" parte ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);

5) A.F.V. "Cicera" ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);

6) A.F.V. "La Sughereta", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);

7) A.F.V. "Monaco", ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);

8) A.F.V. "Bontà di Sicilia", ricadente nel territorio del comune di Cerami (EN1);

9) A.F.V. "Tremurli", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

10) A.F.V. "Carbone" ricadente nel territorio del comune di Troina.

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. "Cannella", ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);

2) A.A.V. "Crisaffe", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1);

3) A.A.V. "Carangiaro-Scioltabino", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

4) A.A.V. "Capitone", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

5) A.A.V. "Carangiaro", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

6) A.A.V. "Ficilino Polizzello", parte ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);

7) A.A.V. Drago ricadente inel territorio comunale di Aidone e Piazza Armerina EN2;

8) A.A.V. Feudo Ventura nel territorio del comune di Piazza Armerina A.T.C. EN2;

9) A.A.V. Costantina Frachiscè ricadente nel territorio del comune di Centuripe A.T.C. EN1.

## Aree industriali:

- 1) Cosorzio A.S.I. A.T.C. EN2;
- 2) Miniera Pasquasia A.T.C. EN2.

Parchi storici e Parchi archeologici con decreto di vincolo dell'assessorato dei BB.CC.AA e P.I. A.T.C. EN1 ed A.T.C. EN2.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

— per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

*Provincia regionale di Messina*

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

## a) Parchi:

- 1) "Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2);
- 2) "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

## b) Riserve naturali:

- 1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);
- 2) "Bosco di Malabotta" (ME2);
- 3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);
- 4) "Isola Bella" (ME2);
- 5) "Laghetti di Tindari" (ME2);
- 6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);
- 7) "Isola di Alicudi" (ME3);
- 8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);
- 9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);
- 10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);
- 11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

## c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del comune di Castelmola (ME2);
- 2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del comune di Tripi (ME2);
- 3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del comune di Castoreale (ME2);
- 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) "Mandrizzi", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

## d) Zone Cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia (ME2), contrade Montagna Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato;
- 2) Ricadente nel territorio del comune di Santa Lucia del Mela (ME2), contrada Piano del Campo;
- 3) Ricadente nel territorio del comune di San Piero Patti (ME2), contrada Canalotto;
- 4) Ricadente nel comune di Ficarra contrada S. Rosalia A.T.C. ME2.

## e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

## Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Ruggirà comunelli", ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1);
- 2) A.F.V. "Casazza", ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1);
- 3) A.F.V. "Cirrito" parte ricadente nel territorio del comune di Pettineo (ME1).

## Aziende agro-venatorie

- 1) azienda agro-venatoria "La quercia", ricadente nel territorio del comune di Patti (A.T.C. ME2) contrada Litto.

La caccia, inoltre, è vietata nei seguenti valichi montani e per una distanza, in ogni senso, di mille metri dagli stessi:

Valico	Elevazione m. s.l.m.	Coordinate geografiche
1. Portella Colle Basso (Cesarò - ME) . . . . .	1.335	37° 53' 21" N-14° 35' 27" E
2. Portella Biviere (Cesarò - ME) . . . . .	1.281	37° 57' 18" N-14° 42' 35" E
3. Portella della Busica (Tortorici - ME) . . . . .	1.228	37° 58' 31" N-14° 17' 51" E
4. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME) . . . . .	1.165	37° 58' 59" N-14° 59' 54" E
5. Contrada Cardone (Antillo - ME) . . . . .	811	37° 59' 34" N-15° 12' 14" E

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010;

2) nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. La caccia è vietata nei seguenti valichi montani, per una distanza di mille metri dagli stessi.

*Provincia regionale di Palermo*

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

## a) Parchi naturali:

- 1) "Parco delle Madonie" (PA2).

## b) Riserve naturali:

- 1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);
- 2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago" (PA1);
- 3) "Capo Gallo" (PA1);
- 4) "Capo Rama" (PA1);
- 5) "Grotta di Carburangeli" (PA1);
- 6) "Grotta di Entella" (PA1);
- 7) "Grotta Conza" (PA1);
- 8) "Grotta dei Puntali" (PA1);
- 9) "Isola delle Femmine" (PA1);
- 10) "Monte Carcaci" (PA1);
- 11) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (PA1);
- 12) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (PA1);
- 13) "Serre della Pizzuta" (PA1);
- 14) "Montepellegrino" (PA1);
- 15) "Bosco della Favara e Bosco Granza" (PA2);
- 16) "Monte S. Calogero" (PA2);
- 17) "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" (PA2);
- 18) "Serre di Ciminna" (PA2);
- 19) "Isola di Ustica" (PA3).
- 20) "Grotta della Molara" (PA1).

## c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

## d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) ricadente nel territorio del comune di Altofonte (PA1), contrada Rebuttone;
- 2) ricadente nel territorio del comune di Corleone (PA1), contrada Spinuso;
- 3) ricadente nel territorio del comune di Lercara Friddi (PA1), contrada Todaro;
- 4) ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1), contrada Marosa;

5) ricadente nel territorio del comune Baucina (PA2), contrada Suvarita;

6) ricadente nel territorio del comune di Vicari (PA1), contrada Rocche di Ferro;

7) ricadente nel territorio del comune di Alimena (PA2), contrada Bulfara;

8) ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2), contrada Tudia, all'interno dell'azienda agro-venatoria "Di Dato Francesca";

9) ricadente nel territorio del comune di Caccamo (PA2), San Leonardo;

10) ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada Malluta;

11) ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2), contrada Camporotondo;

12) ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde (PA2), all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "Cirrito";

13) ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1) contrada Giardinello, all'interno dell'azienda agro-venatoria omonima;

14) ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2) contrada Mandranuova;

15) ricadente nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito (PA2) contrada Ladro.

e) Zone cinologiche di tipo "A":

1) ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada Burgitabus;

2) ricadente nel territorio del comune di Resuttano (PA2), contrada Sparaino.

f) Zone del Demanio Forestale.

g) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

i) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) "Barna Gianpiero", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1), contrada Marosa;

2) "Randazzo Giovanni", ricadente nel territorio del comune di Partinico (PA1), contrada Ramo;

3) "Emma Benedetto", ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1), contrada Billiemi;

4) "Napoli Calogero", ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2), contrada Mandra Nuova.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Marosa", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1);

2) A.F.V. "Cirrito" (parte), ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde (PA2);

3) A.F.V. "Sciara, Gurchi Giumenta" parte ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);

4) A.F.V. "Cicera" (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);

5) A.F.V. "Pecorone", ricadente nel territorio del comune di Ciminna (PA2);

6) A.F.V. "Maganoco" ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi (PA1);

7) A.F.V. "Zimmarra" ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);

8) A.F.V. "Casalgordano", ricadente nel territorio del comune di Blufi (PA2).

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1);

2) A.A.V. "Francesca Di Dato", ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2);

3) A.A.V. "Cannella" (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);

4) A.A.V. "Mandranuova", ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2).

5) A.A.V. "Ficilino - Polizzello" parte ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2).

La caccia, inoltre, è vietata nei seguenti valichi montani e per una distanza, in ogni senso, di mille metri dagli stessi:

Valico	Elevazione m. s.l.m.	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.425	37° 52' 04" N - 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarinini (Petralia Soprana - PA) . .	1.208	37° 51' 34" N - 14° 05' 59" E

Per la stagione venatoria 2013/2014 l'attività venatoria è altresì vietata, ai sensi dell'art. 18 comma 4, nelle seguenti zone:

10) comune di San Mauro Castelverde, area estesa Ha 1500 nelle contrade Torretta, Pirato, Canalicchio, Colombo, Gallina, Portella Ciambra.

L'attività venatoria è altresì vietata:

— l'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010;

2) nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area "Gorgo salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

#### Provincia regionale di Ragusa

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) "Pino d'Aleppo" (RG1);

2) "Macchia foresta del fiume Irminio" (RG1 - RG2);

3) "Pantani della Sicilia sud-orientale" (RG2).

b) Zone cinologiche di tipo "B":

1) Ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1), contrada "Montesano";

2) Ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1), contrada Pontemaggio Aramonda;

3) Ricadente nel territorio del comune di Modica (RG2), contrada Sbrizza.

c) Zone del Demanio Forestale. In via di chiarimento e definizione.

d) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

e) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) "Azzaro Giuseppa", ricadente nel territorio del comune di Giarratana (RG1), contrada Donna Scala.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Maestro", ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);

2) A.F.V. "Pulce", ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1).

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. "Montesano", ricadente nel territorio del comune di Modica (RG2).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

— per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

*Provincia regionale di Siracusa*

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Riserve naturali:
- 1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);
  - 2) "Complesso speleologico Villasmundo - Sant'Alfio" (SR1);
  - 3) "Grotta Palombara" (SR1);
  - 4) "Saline di Priolo" (SR1);
  - 5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);
  - 6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);
  - 7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);
  - 8) "Grotta Monello" (SR2);
  - 9) Pantani della Sicilia sud-orientale ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2).
- b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
- 1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del comune di Lentini (SR1);
  - 2) "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).
- c) Zone cinologiche di tipo "B":
- 1) ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2), contrada Baronazzo;
  - 2) ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada Spineta.
- d) Zone del Demanio Forestale.
- e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.
- f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
- 1) "Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto", ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada Spineta.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

*Aziende faunistico-venatorie:*

- 1) A.F.V. "Casale", ricadente nel territorio del comune di Buscemi (SR1);
- 2) A.F.V. Bufalefi ricadente nel territorio del comune di Noto (SR 2);
- 3) A.F.V. "Sant'Elia Meti", ricadente nel territorio dei comuni di Avola e Noto (SR2);
- 4) A.F.V. "Val di Noto Porcari Spineta", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).

*Aziende agro-venatorie:*

- 1) A.A.V. "Azienda Agricola Baronazzo", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);
- 2) A.A.V. "Montagna di Avola", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);
- 3) A.A.V. "Busulmone" ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).

*Parchi storici ed archeologici.*

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- "Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena" ricadente nel comune di Siracusa (SR2) - come previsto dal decreto n. 442/2012 del dirigente generale del Dipartimento dell'ambiente;
- "Pantani di Gelsari e di Lentini" - come previsto dal decreto n. 442/2012 del dirigente generale del Dipartimento dell'ambiente;

- per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambienti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

*Provincia regionale di Trapani*

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Riserve naturali:
- 1) "Bosco di Alcamo" (TP1);

- 2) "Zingaro" (TP1);
- 3) "Saline di Trapani" (TP1);
- 4) "Monte Cofano" (TP1);
- 5) "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" (TP2);
- 6) "Isole dello stagnone di Marsala" (TP2);
- 7) "Grotta Santa Ninfa" (TP2);
- 8) "Lago Preola e Gorgi Tondi" (TP2);
- 9) "Isola di Pantelleria" (TP4).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Capofeto", ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo (TP2).

c) Zone Cinologiche di tipo "B":

- 1) ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP2), contrada San Giorgio;
- 2) ricadente nel territorio del comune di Partanna (TP2), contrada Magaggiari;
- 3) ricadente nel territorio del comune di Castelvetro (TP2), contrada SS. Trinità, all'interno dell'azienda agro-venatoria;
- 4) ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1), contrada Casal Monaco;
- 5) ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo contrada Bucari.

d) Zone del Demanio Forestale regionale.

e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

*Aziende agro-venatorie:*

- 1) A.A.V. "SS. Trinità", ricadente nel territorio del comune di Castelvetro (TP2);
- 2) A.A.V. "Casal Monaco", ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1).
- 3) A.A.V. "Sant'Agata Masseria vecchia" ricadente nei territori del comune di Mazara del Vallo.

Per la stagione venatoria 2013/2014 l'attività venatoria inoltre è vietata nelle seguenti zone:

- 1) "Pantano Leone", ricadente nel territorio del comune di Campobello di Mazara (TP2).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010;

- 2) Nelle isole di Favignana e Levanzo sino al 31 ottobre 2013 l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta maggiore;

- 3) Nell'isola di Pantelleria, sino al 31 ottobre 2013 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della regina e dalle colonie riproduttive di Berta maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;

- 4) nell'intero territorio dell'isola di Marettimo.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambienti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

*Disposizioni generali*

Si rappresenta che ai sensi del comma 1 art. 10 della legge n. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 art. 21 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 "tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio"

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato regionale territorio e ambiente è consultabile il sito:

- [www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm](http://www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm).

Le Ripartizioni faunistico-venatorie, sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana anche per il tramite delle Ripartizioni faunistico-venatorie, Unità operative del Servizio VII del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura.

**(2013.33.1987)020**

DECRETO 8 agosto 2013.

**Regolamentazione dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 - stagione venatoria 2013/2014.**

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana per il periodo 2013/2018 consente l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000

ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo;

Visto il decreto assessoriale n. 139/GAB dell'8 agosto 2013, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

L'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo, nonché per una fascia di rispetto di 150 metri contigua agli stessi, è consentita con le seguenti limitazioni:

- 1) è vietato il prelievo della lepore italiana (*Lepus corsicanus*);
- 2) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- 3) non è consentito il prelievo venatorio dell'alzavola (*Anas crecca*);
- 4) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- 5) le squadre per la caccia in battuta al cinghiale ed alla volpe devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 2 cani per cacciatore e comunque non più di 20 cani per squadra;
- 6) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- 8) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- 9) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

10) nel periodo dall'1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

11) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

12) qualora si verificassero incendi sarà interrotta l'attività venatoria sulla superficie percorsa dal fuoco. Se la superficie percorsa dal fuoco dovesse essere superiore al 25% dell'intero TASP del sito l'attività venatoria sarà interrotta sull'intera area tutelata;

13) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito;

14) il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 30 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La caccia in battuta è regolata con provvedimento da emanare, da parte delle Ripartizioni faunistico-venatorie entro il 5 settembre 2013. Dall'1 al 30 gennaio 2014 la caccia alla volpe è consentita esclusivamente in battuta e solo con l'ausilio di cani da seguita; la caccia in battuta non è, comunque, consentita nelle zone in cui sono presenti in maniera stabile la coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) e la lepore italiana (*Lepus corsicanus*);

15) il prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*) dal 2 novembre al 30 dicembre 2013 è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzato preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La caccia in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, è consentita, per ogni singola squadra, esclusivamente un giorno la settimana nei giorni di lunedì o mercoledì o giovedì. Dal 2 al 30 gennaio 2014 la caccia al cinghiale è consentita esclusivamente in battuta e solo con l'ausilio di cani da seguita. La caccia al cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2013 da parte delle Ripartizioni faunistico-venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

— per ogni sito non può essere autorizzata più di una squadra in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi preventivamente;

— le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

2) i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

3) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti:

— la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

— tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

— i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta;

— non possono essere utilizzati più di 2 cani per cacciatore e comunque non più di 20 cani per squadra.

#### Art. 3

L'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, nelle modalità previste dall'allegato A del calendario venatorio 2013/2014 adottato con il decreto assessoriale n. 140/GAB dell'8 agosto 2013.

#### Art. 4

In aderenza al Piano regionale faunistico-venatorio è vietato il prelievo venatorio della beccaccia (*Scolopax rusticola*), della quaglia (*Coturnix coturnix*), del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del tordo sassello (*Turdus iliacus*), e della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*).

#### Art. 5

Nei Siti Natura 2000 in cui è consentito l'esercizio dell'attività venatoria a seguito della emanazione del presente decreto sono confermati i divieti, le limitazioni e le disposizioni, di carattere generale, previsti dal D.A. n. 139/GAB dell'8 agosto 2013.

#### Art. 6

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA020040 Monte Zimmara (Gangi) l'esercizio dell'attività venatoria è consentito oltre una fascia di rispetto di 200 metri dalle pareti rocciose.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari.

Palermo, 8 agosto 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.33.1988)020